



Gran. 278/2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Arturo	PICCIOTTO	Presidente
dott. Riccardo	MERLUZZI	Giudice
dott. Daniele	VENIER	Giudice rel.

- nel procedimento di omologazione del concordato preventivo presentato da

**Settimo Costruzioni Generali S.r.l.** (P.I. 00915210322), con sede in Trieste, Piazza Goldoni n. 5, in persona dell'amministratore ing. Alessandro Settimo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Consoli e Riccardo Seibold

- letti gli atti;

- a scioglimento della riserva di cui al verbale;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- premesso che nessuno dei creditori dissenzienti ha proposto opposizione;

- osservato che, in tale ipotesi e non essendo previste classi, il Tribunale è chiamato a verificare la "*regolarità della procedura e l'esito della votazione*" (art. 180, III co. L.F.);

- considerato, quanto al primo profilo:

a) che va ribadita la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, già valutati nel decreto dd. 1.12.2015;

b) che, come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel parere favorevole ex art. 180 L.F., non sono emersi in seguito elementi sopravvenuti o precedentemente ignorati che inducano a modificare tale giudizio;

c) che appare pure confermata la fattibilità del piano, tuttora e sulla base delle stime aggiornate contenute nel suddetto parere "*alternativa maggiormente vantaggiosa per i creditori rispetto alla prospettiva del fallimento*" (pag. 15), prospettandosi come ragionevole, attesa la mancata proposizione di opposizioni, una percentuale di pagamento ai creditori chirografari (14,73%) prossima a quella stimata dal Commissario (14,45%), e suscettibile di incremento (sino al 16,49%) qualora dovesse essere positivamente riscontrata la proposta di acquisto dell'immobile di Gropada c.d. edificio A;

d) che il decreto dd. 24.3.2016 di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti è stato ritualmente pubblicato e notificato al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti, e comunicato alla debitrice e al P.M.;

- rilevato, in secondo luogo, che a seguito dell'adunanza del 26.2.2016 e nel termine successivo di cui all'art. 178, ult. co. L.F. è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 177 L.F., essendo la proposta stata approvata dai creditori che rappresentano il 98,73% dei crediti complessivamente ammessi al voto;

- ritenuta quindi la sussistenza delle condizioni per l'omologa del concordato preventivo;

- considerato altresì che, trattandosi di concordato con cessione dei beni con espressa previsione di una fase liquidatoria, va nominato – in conformità a quanto espressamente previsto nel piano approvato dai creditori - un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., individuato dalla debitrice, all'interno del ricorso, nel dott. Paolo Cristin, commercialista in Trieste, soggetto in possesso del requisito di carattere soggettivo e professionale di cui all'art. 28, I co. lett. a) L.F., il quale, come esposto dal Commissario Giudiziale, ha accettato di svolgere l'incarico per un compenso significativamente inferiore a quello applicabile ai sensi dell'art. 5, III co. D.M. 30/2012);

- rilevato infine che nei confronti di Settimo Costruzioni Generali S.r.l. pende sub n. 45/2015 ist. fall. procedimento per dichiarazione di fallimento promosso in data 19.6.2015 – e quindi dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva - dall'Impresa di Costruzioni Cok Claudio S.r.l., che è stato riunito al presente procedimento;

- ritenuto che, stante il positivo esito della procedura di concordato, debba dichiararsi l'improcedibilità dell'istanza di fallimento (così Cass. S.U. 15.5.2015, n. 9935, cui si rinvia per l'approfondita ricostruzione dei rapporti tra fallimento e concordato preventivo);

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- omologa il concordato preventivo di **Settimo Costruzioni Generali S.r.l.** (P.I. 00915210322), con sede in Trieste, Piazza Goldoni n. 5;

- nomina quale liquidatore giudiziale il dott. Paolo Cristin, con studio in Trieste;

- nomina quali componenti del comitato dei creditori:

a) Govoni Impianti Elettrici s.r.l.

b) Gramar Graniti e Marmi s.r.l.

c) Mari & Mazzaroli s.p.a.

- dispone che il liquidatore giudiziale si attenga alle seguenti disposizioni:

1) il liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

2) il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in ogni caso, mediante applicazione degli articoli da 105-108 *ter* L.F. in quanto compatibili, previa acquisizione in ogni caso dell'autorizzazione del comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al giudice delegato;

3) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al giudice delegato;

4) il liquidatore richiederà il parere del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

5) il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

6) il liquidatore terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale;

7) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 33, V co. L.F. e lo comunicherà a mezzo pec ai creditori a norma dell'art. 171, II co. L.F.;

8) il liquidatore terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, e, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;

9) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

10) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;

11) il liquidatore provvederà – in considerazione della liquidità già disponibile – a predisporre un primo piano di riparto parziale entro due mesi dal deposito del presente decreto, e a ripartire quindi tra i creditori le ulteriori somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori, dando nel contempo informazione al giudice delegato;

12) il liquidatore provvederà, per i pagamenti di eventuali crediti contestati e per i pagamenti destinati a creditori irreperibili, a depositare i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso istituto di credito scelto dallo stesso liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

13) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

- dispone altresì che il commissario giudiziale:

a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

b) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;

- riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

- dichiara l'improcedibilità dell'istanza di fallimento presentata dall'Impresa di Costruzioni Cok Claudio S.r.l. sub n. 45/2015 ist. fall.;


- dispone la pubblicazione del presente decreto, provvisoriamente esecutivo, a norma dell'art. 17 L.F..

Si comunichi alla società debitrice e al liquidatore giudiziale, il quale provvederà a dare notizia del presente decreto ai creditori.

Trieste, 5.5.2016.


Il Giudice estensore

dott. Daniele Venier



Il Presidente

dott. Arturo Picciotto



**DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA FALLIMENTI  
IL 56 MAG. 2016**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott. Paolo Butti

